

## MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO

### ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

In data odierna presso la sede di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ si sono riuniti i seguenti soggetti:

*(elencare tutti i presenti con nominativo, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita)*

con lo scopo di costituire una Associazione non riconosciuta a norma dell'articolo 36 e successivi del codice Civile.

Presiede la riunione il Sig. \_\_\_\_\_

che nomina come Segretario il Sig. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà lettura ai convenuti dello Statuto che, dopo discussione, viene votato e approvato dai presenti nella stesura definitiva allegata e sottoscritta al presente atto.

L'Associazione viene caratterizzata secondo quanto di seguito riportato:

Denominazione: \_\_\_\_\_

*(si ricorda che a norma dell'art. 90 legge 289/2002 la denominazione deve contenere il termine "dilettantistica" riportato per esteso; inoltre le associazioni che non hanno già un riferimento alla disciplina praticata o allo sport in generale, ad esempio "Polisportiva 2000", dovranno aggiungere anche il termine "sportiva")*

che in breve risulta essere: \_\_\_\_\_

Oggetto sociale: \_\_\_\_\_

*(si ricorda che l'oggetto sociale deve fare riferimento alla "organizzazione di attività sportiva dilettantistica")*

La sede associativa è stabilita in: *(indicare via, numero, CAP, comune e provincia)*

All'Associazione potranno aderire liberamente tutti i cittadini che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo Statuto associativo, i regolamenti e le delibere degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto nelle seguenti persone, che con la firma del presente atto accettano la carica:

*(riportare la composizione)*

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

*(seguono tutti i nominativi)*

Si allega lo Statuto parte integrante del presente atto.

*Luogo e data*

# MODELLO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## Art. 1 – Denominazione e sede

A norma dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione non riconosciuta con denominazione .....

e oggetto sociale .....

con sede in ....., via .....

la quale è retta dal seguente Statuto.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

## Art. 2 – Scopi

L'associazione è apertita e apolitica e ha scopo di praticare e propagandare la disciplina sportiva lacrossistica.

A tal fine, può:

- partecipare a gare, tornei, campionati;
- indire ed organizzare manifestazioni sportive e gare con il supporto e l'autorizzazione della FIGL<sup>1</sup>;
- istituire corsi di formazione e di addestramento;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva lacrossistica, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della disciplina lacrossistica;
- gestire impianti sportivi strutture o attrezzature propri o di terzi.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Art. 3 – Affiliazione

L'associazione potrà procedere ad affiliarsi alla FIGL.

Con l'affiliazione l'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive della FIGL e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dei regolamenti federali nelle sezioni relative all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

## Art. 4 – Funzionamento

L'associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità, nonché

---

<sup>1</sup> Il riferimento alla FIGL in questo articolo e nei successivi è facoltativo anche se opportuno se l'Associazione intende poi affiliarsi alla Federazione.

la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 6 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata (oppure : ha durata sino al .....). La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche essere provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

#### **Art. 7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dei beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, eventuali entrate commerciali strumentali all'attività istituzionale e non prevalenti , dalle eventuali sovvenzioni provenienti da Federazioni Sportive o da altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

#### **Art. 8 – Adesione e Quota associativa**

Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante socio all'esercizio della pratica sportiva nel caso intenda praticare l'attività stessa.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

#### **Art. 9 – Decadenza dei Soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo tre mesi dopo la presentazione della dichiarazione.

Il recesso non dà diritto a restituzioni della quota, neppure parziali.

L'associato è dichiarato decaduto solo quando non esplica più attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato

interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se avverso alla delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

#### **Art.10 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente.

#### **Art.11 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

#### **Art.12 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, che ne fanno specifica richiesta indicando l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### **Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei temi da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea, sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **Art.14 – Consiglio Direttivo<sup>2</sup>**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione che lo presiede, dal Vice Presidente eletto tra i componenti del Consiglio direttivo, da uno o più Consiglieri e dal Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte una qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

---

<sup>2</sup> Se l'ASD intende richiedere l'iscrizione al registro del CONI deve inserire, presumibilmente all'interno dell'art. 14, la seguente clausola: "È fatto divieto agli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se non riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art.15 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e il potere di firma dell'associazione ed è eletto dall'assemblea tra gli associati ordinari; dura in carica un anno. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art.17 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

#### **Art.18 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### **Art. 19 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il ..... e terminano il ..... di ciascun anno.

#### **Art.20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni ed eventualmente dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

#### **Art.21 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.22 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Lacrosse in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del .....

***Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione***